

Assicurazione della responsabilità civile professionale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORI DI ORDINI E COLLEGI

Documento predisposto a cura di LIMESTREET – L.S. SRL registrato in Italia. LIMESTREET – L.S. SRL è autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000401869

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/01/2019

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell'Attività di amministratori di Ordini e Collegi assicurata in polizza con formula claims made.



Che cosa è assicurato?

- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'incarico assunto in qualità di amministratori di Ordini e Collegi, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
- L'assicurazione tiene indenne gli assicurati: di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi e che per l'esercizio delle loro Funzioni siano addebitabili alla SOCIETA'
- SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

decreto legislativo n.81 9/4/08, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).

- Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).



Che cosa non è assicurato?

- * Danni derivanti da dolo e frode dell'Assicurato.
- * Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- * Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- * Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato.
- * Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- ➤ Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- ➤ Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall'Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell'Assicurato.
- ➤ Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- *Concessione di finanziamenti, fideiussioni o garanzie, gestione di conti correnti, attività di intermediazione immobiliare, attività di consulenza, infedeltà dei dipendenti, gestione, vendita, promozione di prodotti finanziari o assicurativi.

In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- ! Franchigie e scoperti restano a carico dell'Assicurato.
- ! Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- ! L'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento avanzata da o nell'interesse di qualsiasi persona o entità che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 25% del capitale della società o promosso dalla società su iniziativa di qualsiasi persona o entità che, per qualsiasi ragione, abbia il controllo di oltre il 25% del capitale della società.
- L'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento promosse da, o per conto di, o in favore di azionisti che direttamente o indirettamente detengono più del 25% delle quote di partecipazione della Compagnia contraente.
- ! Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all'Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
 - Per l'elenco completo delle limitazioni si rinvia alle condizioni di polizza.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, per atti illeciti ovunque commessi, ad eccezione delle richieste di risarcimento avanzate presso Corti di Giustizia degli Stati Uniti d'America ed i suoi territori, oppure del Canada.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Comunicare l'eventuale cessazione del rischio.
- Pagare il premio di polizza.
- Denunciare l'eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.



Quando e come devo pagare?

Pagamento al Coverholder o intermediario autorizzato:

Il premio è da pagare al Lloyd's Coverholder LIMESTREET - L.S. SRL specificato in polizza. Il pagamento all'intermediario indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale intermediario abbia ricevuto idonea autorizzazione dal Lloyd's Coverholder.

Il pagamento può avvenire con Bonifico bancario, Assegno non trasferibile, Contanti, secondo i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche.

Il premio deve essere pagato entro la data di decorrenza concordata ed indicato in polizza.

In caso di frazionamento semestrale le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

A seguito del pagamento del premio, l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza e cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24 del giorno indicato in polizza, con rinnovo automatico e con obbligo di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

E' previsto il diritto di disdetta mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale.



Assicurazione della responsabilità civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: LIMESTREET - L.S. SRL

Prodotto: RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI

PROFESSIONALI

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 032020 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 032020 II DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

<u>Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.</u>

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: <u>informazioni@lloyds.com</u> Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta.

Le condizioni contrattuali prevedono che gli assicuratori assumano, fino a quando ne abbiano interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Le spese legali sopportate per assistere e difendere l'Assicurato sono a carico dell'Impresa fino al 25% del massimale concordato in polizza.

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono sempre operanti le seguenti estensioni:

costi connessi ad indagini ed esami.

In deroga a quanto indicato nel DIP Danni, l'estensione smarrimento documenti, non è un'estensione sempre operante.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

OF ZIGHT GOTT AGAINENTO DI ONT NEIMIO AGGIONTIVO					
Maggior periodo	Qualora, in assenza di circostanze e/o sinistri non venga rinnovata la polizza				
per la notifica delle	anche con altri assicuratori e non vengano attivate postume con altri				
richieste di	assicuratori, la società e gli Assicurati possono richiedere una copertura				
risarcimento	postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e				
	comunque non precedenti al periodo di retroattività.				
Estensioni	ESTENSIONE COLPA GRAVE				
	ESTENSIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA				



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che con "Circostanze Note" (che escludono il sinistro conseguente dall'assicurazione) si intendono: qualsiasi fatto, circostanza e situazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini) che potrebbe determinare in futuro (o abbia, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall'Assicurato e che sia stato in ogni modo portato a conoscenza dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Nessuna integrazione rispetto alle informazioni fornite nel Dip Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in	Denuncia di sinistro: Ad integrazione delle informazioni già fornite nel Dip
caso di	Danni si precisa quanto segue.
sinistro?	La denuncia di sinistro (da farsi entro 15 giorni da quando si è avuta

	conoscenza del sinistro stesso) deve contenere:			
	- la data e la narrazione del fatto;			
	- l'indicazione delle cause e delle conseguenze;			
	- il nome e il domicilio dei danneggiati;			
	- ogni altra notizia utile per l'Impresa.			
	e deve essere trasmessa, a: LIMESTREET - L.S. SRL – Via Mac Mahon 33 – 20155 Milano, email: claims@limestreet.it , sinistrilimestreet@pec.it . Alla denuncia deve far seguito, con urgenza, la trasmissione dei documenti e degli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e una relazione confidenziale sui fatti.			
	Assistenza diretta / in convenzione: non prevista.			
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.			
	Prescrizione: i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 CC.			
Dichiarazioni inesatte o	Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare l'annullamento del			
reticenti	Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave.			
Obblighi dell'impresa	Gli assicuratori si impegnano a pagare all'Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 45 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell'importo dello stesso.			

Quando e come devo pagare?			
Premio	 Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che: - il pagamento dell'intero premio annuale è alla firma; - è possibile ottenere il frazionamento semestrale del premio per importi superiori a € 5.000,00. 		
Rimborso	 L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell'ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento previsto nei casi di acquisto a distanza della copertura. L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell'ipotesi di scioglimento/cessazione dell'ordine o collegio professionale solo se l'assicurato o i suoi eredi non intendono acquistare il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento. 		

Quando comi	ncia la copertura e quando finisce?
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	- L'Assicurato, in caso sia un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto sia stato venduto a distanza, ha tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso senza alcuna motivazione.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto assicurativo è destinato al Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali nello svolgimento della loro attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all'intermediario che sono pari al 20% del premio imponibile.

All'impresa	I reclami vanno presentati per iscritto a:
assicuratrice	Treclami vanno presentati per iscritto a.
assisarativos	Servizio Reclami
	Lloyd's Insurance Company S.A.
	Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
	Fax: +39 02 6378 8857
	E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com o
	lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com
	Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del reclamo.
All'IVASS	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:
	IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
	via del Quirinale 21 - 00187 Roma
	Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia)
	Tel: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero)
	Fax: +39 06 42133 206
	E-mail: ivass@pec.ivass.it
	Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di
	presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito
	modulo disposto a tale scopo.

Mediazione	terpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco el Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> . (Legge /8/2013, n. 98)	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.	
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.	

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI (DIRECTORS' AND OFFICERS' LIABILITY)

IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.

SET INFORMATIVO D&O+PO ORDINI E COLLEGI (D&O+PO_ORDINI_E_COLLEGI_032020)



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza di Responsabilità Civile del CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI (DIRECTORS' AND OFFICERS' LIABILITY)

AVVERTENZA IMPORTANTE

Le garanzie del contratto di Assicurazione sono prestate nella forma "CLAIMS MADE" e sono operanti per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, riferite a fatti commessi verificatisi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta. Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE, cessano gli obblighi degli ASSICURATORI e nessun sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.

SEZIONE A

DEFINIZIONI/GLOSSARIO

I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:

ASSICURATO/I: ogni persona fisica che, nell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE, sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro:

- i. presidente e/o vicepresidente;
- ii. consigliere;
- iii. segretario;
- iv. componente di organismi collegiali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "GDPR") e sue successive modifiche ed integrazioni;
- v. responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Si intendono compresi anche gli eredi dell'ASSICURATO (in caso di decesso di quest'ultimo) chiamati a rispondere di FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI commessi dall'ASSICURATO stesso.

ASSICURATORI: Lloyd's Insurance Company S.A

ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata.

CLAIMS MADE – RETROATTIVITÀ: L'Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta (lasso di tempo coincidente o antecedente alla data di decorrenza indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA). Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE cessa ogni obbligo degli ASSICURATORI e nessun sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.

COLPA GRAVE: responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, che crea un danno erariale (operante se espressamente richiamata ed acquistata la relativa estensione COLPA GRAVE e/o consiglio di disciplina riportata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE: qualsiasi licenziamento illegittimo o ingiustificato, ingiustificato provvedimento disciplinare, qualsiasi tipo di molestia e/o vessazione e/o discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, sofferenza psicologica inflitta, diffamazione, violazioni di leggi o regolamenti in materia di lavoro dipendente commesse o che si ritiene siano state commesse colposamente da un ASSICURATO nei confronti di un dipendente passato, presente o futuro dell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE.

COSTI E SPESE: le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'ASSICURATO o per conto dell'ASSICURATO in relazione ad indagini, difese, perizie, liquidazioni riferiti a RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Detti COSTI E LE SPESE, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, corrisposti in aggiunta allo stesso e non soggetti all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO (previa autorizzazione degli ASSICURATORI).

FATTO COLPOSO/ATTO DANNOSO: qualsiasi reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, dichiarazione inesatta, azione od omissione colposa, da parte degli ASSICURATI nell'esercizio delle loro funzioni che cagioni ad altri una PERDITA garantita dalla POLIZZA.



FRANCHIGIA O SCOPERTO: l'importo economico espresso in percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.

INTERMEDIARIO: colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi

LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE: l'ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE.

A tale ammontare vanno aggiunti i COSTI E LE SPESE. Qualora nella POLIZZA sia previsto un sottolimite di indennizzo questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.

In caso di estensione colpa grave e/o consiglio di disciplina operante e richiamata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA si precisa che il LIMITE DI INDENNIZZO in aggregato per i soggetti assicurati per colpa grave e/o consiglio di disciplina, sarà considerato come massimo risarcimento per sinistro e per anno per tutti i soggetti assicurati, mentre il MASSIMALE procapite rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per sinistro e per anno per singolo soggetto assicurato per colpa grave e/o consiglio di disciplina.

In ipotesi di obbligazione solidale tra uno o più ASSICURATI ed altri soggetti non assicurati, in ogni caso il risarcimento dovuto dagli ASSICURATORI non potrà essere superiore alla quota di PERDITA imputabile agli ASSICURATI.

MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA - PERIODO DI OSSERVAZIONE): se concesso il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l'ASSICURATO o gli eredi hanno il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO in CLAIMS MADE.

MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: il documento che riporta i dati anagrafici del CONTRAENTE, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, i LIMITI DI INDENNIZZO, il PREMIO, le FRANCHIGIE e/o gli SCOPERTI ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.

ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE: Il CONTRAENTE ordine o collegio indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

PERDITA: qualsiasi importo per il quale l'ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente POLIZZA.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI e in caso di estensione colpa grave e/o consiglio di disciplina operante e richiamata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA il corrispettivo dovuto da ciascun ASSICURATO (art.3, comma 59 della Legge n.244/2007).

QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO: il formulario con il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del PREMIO di POLIZZA. È obbligo dell'ASSICURATO comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero incidere sulla valutazione del rischio anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

II QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO forma parte integrante del contratto.

Il set informativo (dip, dip aggiuntivo, condizioni di Assicurazione e QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO) deve essere consegnato al CONTRAENTE prima della stipula del contratto come da normative obbligatorie vigenti.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: la responsabilità gravante sull'ASSICURATO che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o rapporto di servizio con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE abbia cagionato una PERDITA PATRIMONIALE alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o allo Stato (operante se espressamente richiamata ed acquistata la relativa estensione COLPA GRAVE e/o consiglio di disciplina riportata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE: la RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA sopra definita, gravante sull'ASSICURATO quando agisce quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico (operante se espressamente richiamata ed acquistata la relativa estensione COLPA GRAVE e/o consiglio di disciplina riportata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).

RICHIESTA DI RISARCIMENTO: atto o fatto rivolto all'ASSICURATO/CONTRAENTE, espressione della volontà di TERZI per ottenere il risarcimento di danni subiti come conseguenza di un comportamento che arrechi pregiudizio al richiedente.

RINNOVO AUTOMATICO: non è tacito rinnovo, ma un'agevolazione operativa in quanto la presente POLIZZA cessa ogni suo effetto al termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Non è previsto periodo di mora.

SINISTRO IN SERIE: sono considerati SINISTRI IN SERIE gli eventi causati da condotte riconducibili ad errori materiali (come, ad esempio, il mancato aggiornamento dei sistemi informatici) che si ripetano meccanicamente nella redazione di documenti causando errori ad una pluralità di soggetti che successivamente vengano chiamati a risponderne. Sono considerati SINISTRI IN SERIE gli eventi causati da condotte dell'ASSICURATO nell'ambito della sua attività, ripetute nel corso degli anni e che si rivelino successivamente errate.



SOSTANZE INQUINANTI: sono quelle che direttamente o indirettamente producono inquinamento costituendo grave danno/pericolo alla salute e all'ambiente.

TERZO: qualsiasi soggetto, ente, organismo, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO/CONTRAENTE. Non si considerano TERZI:

- a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO;
- b) le società di cui l'ASSICURATO/CONTRAENTE sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
- c) i collaboratori dell'ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio

Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all'indennizzo.

2. Contratti con altri assicuratori

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

3. Pagamento del PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (Art.1901 c.c.). Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all'INTERMEDIARIO (se autorizzato da Limestreet - L.S. srl) si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005.

Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del PREMIO. L'accettazione del PREMIO pagato, dopo le scadenze previste nei commi che precedono, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come rinuncia degli ASSICURATORI ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo.

Se il PREMIO non è pagato, entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, all'ufficio del Rappresentante per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A. in Milano oppure al Corrispondente dei Lloyd's Limestreet - L.S. srl che gestisce il contratto, lo stesso è risolto e nullo.

4. Modifiche/Cessione della POLIZZA

Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall'ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA o prese d'atto.

5. Aggravamento o Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).

6. Pagamento dell'indennizzo

Definito il sinistro e accertata la responsabilità dell'ASSICURATO, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro dovuto entro 45 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti.

7. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'ASSICURATO.

8. Foro competente

Le parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.

9. Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.

10. Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

Si precisa che l'operatività della clausola estensione territoriale è esclusivamente regolata dal normativo della presente POLIZZA e dalla legge italiana. Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO provenienti dall'estero per attività svolte dall'ASSICURATO (sia in Italia che all'estero) e regolate/soggette alle leggi di altri paesi non potranno essere considerate in garanzia in quanto trattasi di operatività non normate dalla legislazione e dai regolamenti vigenti per le assicurazioni in Italia.



11. Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

Rappresentante per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano T: +39 02 6378881 - F: +39 02 63788850

12. Clausola broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L'INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.
Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al broker da Limestreet L.S. srl si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a Limestreet L.S. srl si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
- Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società Limestreet L.S. srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata a Limestreet L.S. srl si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- b) Ogni comunicazione effettuata da Limestreet L.S. srl si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.
- 13. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni

Nessun (ri) ASSICURATORE sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) ASSICURATORE sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) ASSICURATORE a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

- 14. Clausola di esclusione assoluta per PERDITE cyber
- 1. Il presente contratto esclude qualsiasi PERDITA informatica/danno cyber.
- 2. Danni Cyber, si indica qualsiasi PERDITA, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da:
- 2.1 uso o funzionamento di qualsiasi sistema informatico o rete di computer;
- 2.2 riduzione o perdita della capacità di utilizzare od operare su qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati;
- 2.3 accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato;
- 2.4 incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato;
- 2.5 qualsiasi minaccia o truffa relativa ai precedenti da 2.1 a 2.4;
- 2.6 qualsiasi errore, omissione o incidente relativo a qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati;
- 3. Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, information technology, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o utilizzato dall'ASSICURATO o da altri. Sono inclusi qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, gestione o archiviazione dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associate.
- 4. Rete di computer indica un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete lo scambio di dati.
- 5. Dati indica le informazioni utilizzate, accessibili, elaborate, trasmesse o archiviate da un sistema informatico.

SEZIONE B

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne:

 a) l'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE per PERDITE pecuniarie derivanti o conseguenti a FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI commessi dall'ASSICURATO nell'esercizio delle sue mansioni, solo nella misura in cui l'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE abbia già tenuto indenne l'ASSICURATO nei termini di legge e nei LIMITI DI INDENNIZZO/MASSIMALE.

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne:

 b) l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell'esercizio delle sue mansioni. La presente copertura non opera nel caso in cui e fino all'importo per il quale l'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE abbia già tenuto indenne l'ASSICURATO (come indicato al punto a);

L'Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO/ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da loro denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.



ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

<u>Le seguenti estensioni sono sempre operanti.</u> Ove non diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nelle presenti condizioni di POLIZZA.

1) CODICE PRIVACY

La garanzia è operante per eventuali PERDITE causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento; Regolamento UE 679/2016) o comunque ricollegabili all'errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. Si intende comunque esclusa l'attività di Data Protection Officer.

La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

2) COSTI CONNESSI AD INDAGINI ED ESAMI

La garanzia è operante per parcelle e spese legali, ragionevolmente sostenute dagli ASSICURATI per presenziare ad indagini, esami, o altri procedimenti, ad esclusione di quelli espletati nell'ambito di procedimenti penali, avviati nei confronti dell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Detti COSTI E SPESE dovranno essere approvati dagli ASSICURATORI.

Nel caso in cui gli ASSICURATI ritengano che, in conseguenza di indagini ed esami, sia ragionevole prevedere che venga presentata una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, questi dovranno immediatamente comunicare tali CIRCOSTANZE agli ASSICURATORI.

L'estensione non si applica a Stati Uniti d'America e Canada e/o in altre giurisdizioni affini.

La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

3) DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08

Dl. 09/04/08 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le responsabilità ascrivibili all'ASSICURATO.

Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'ASSICURATO/CONTRAENTE.

DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nelle presenti condizioni di POLIZZA.

La garanzia opera con un sottolimite pari a ¼ del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 2.500,00.

Precisazione: gli ASSICURATORI non risponderanno, direttamente o indirettamente, per effetto di un'azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

ESTENSIONI OPERANTI SOLO SE SPECIFICATAMENTE RICHIAMATE

Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e se richieste espressamente nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO. Ove non diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ogni estensione è prestata con il LIMITE

1) COLPA GRAVE*

La garanzia opera in caso di COLPA GRAVE degli ASSICURATI indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e riportati nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.

Qualora operante, la garanzia è applicata con un PREMIO procapite per ASSICURATO il cui importo è indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e i soggetti aderenti dovranno provvedere personalmente al pagamento. Nessun onere relativo a tale pagamento dovrà ricadere sull'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE (come da art.3, comma 59 della Legge n.244/2007 -c.d. legge finanziaria).

2) CONSIGLIO DI DISCIPLINA*

La garanzia è operante per l'attività di Consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale svolta dagli ASSICURATI indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e riportati nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO secondo la normativa D.P.R. 7/8/2012 n.137 art.8 e B.u. Ministero della Giustizia n.9 del 15/05/13 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora operante, la garanzia è applicata con un PREMIO procapite per ASSICURATO il cui importo è indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e i soggetti aderenti dovranno provvedere personalmente al pagamento. Nessun onere relativo a tale pagamento dovrà ricadere sull'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE (come da art.3, comma 59 della Legge n.244/2007 -c.d. legge finanziaria).

*Per le estensioni n. 1-2 valgono le seguenti garanzie - Copertura sostituti:

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI si impegnano a valutare l'eventuale sostituzione, seguito invio di idonea documentazione, nei confronti dei relativi sostituti dall'inizio del loro incarico. L'ammontare del PREMIO relativo alla singola figura del sostituto sarà pari alla metà del PREMIO annuale previsto fino alla scadenza di POLIZZA.

ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a:

- a) Atti dolosi posti in essere dall'ASSICURATO.
- b) Attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali o derivanti da offerta di titoli durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- c) Attività di Membro di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e/o dall'Organismo stesso.



- d) CIRCOSTANZE note e/o fatti noti: contenzioso, controversia derivante da cause o procedimenti legali, atti, fatti o eventi conosciuti dall'ASSICURATO, al momento della sottoscrizione della POLIZZA.
- e) Computer e Virus: virus nei computer o derivanti da sufficienti od insufficienti misure cautelative riguardanti accessi non autorizzati all'uso di sistemi/programmi elettronici e qualsiasi PERDITA informatica/PERDITA cyber.
- f) Controversia derivante dalla ripartizione fra ASSICURATO ed ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE dell'onere di pagare premi di POLIZZA, nonché il loro pagamento e/o mancato o tardivo pagamento (operante se espressamente richiamata ed acquistata la relativa estensione COLPA GRAVE e/o consiglio di disciplina riportata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).
- g) Danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'ASSICURATO ma relativi alle PERDITE ad essi conseguenti (es.: PERDITA di profitto): i danni indiretti che derivano dal verificarsi di un evento garantito in polizza.
- h) Errori od omissioni: nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione del CONTRAENTE. A maggior precisazione sono escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative all'acquisto o rinnovo di polizze assicurative.
- i) Fatti commessi in periodo anteriore alla data di RETROATTIVITÀ eventualmente convenuta ed in ogni caso non oltre il termine massimo previsto dalla legge (10 anni).
- j) Infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d'uso.
- k) Inquinamento, Radiazioni, Muffe tossiche, Amianto, Eventi naturali, Guerre, ATTI TERRORISTICI di qualsiasi natura e genere.
- I) Investimenti operati da Enti pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti.
- m) Mansioni e/o incarichi cessati precedentemente il PERIODO DI ASSICURAZIONE (operante se espressamente richiamata ed acquistata la relativa estensione COLPA GRAVE e/o consiglio di disciplina riportata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).
- n) Mobbing e/o sofferenza psicologica inflitta.
- o) Obbligazioni/sanzioni personali: multe, contributi previdenziali e/o a fondi pensioni, ammende, sanzioni amministrative e/o la condanna al risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla inflitta direttamente agli ASSICURATI.
- p) Per personale interesse di un ASSICURATO nei confronti di un altro ASSICURATO, ad eccezione di azioni sociali di responsabilità, di regresso promosse:
 - Tra ASSICURATI (purché in copertura);
 - Da un ASSICURATO e relative a rapporti di lavoro;
- **q) Reclami avanzati da altri corresponsabili/ASSICURATORI** (salvo il caso di rivalsa tra condebitori solidali operante in caso di estensione colpa grave e/o consiglio di disciplina richiamata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).
- r) Responsabilità professionale inerente all'attività bancaria e assicurativa incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo alla concessione di finanziamenti, fideiussioni o garanzie, gestione di conti correnti, attività di intermediazione immobiliare, attività di consulenza, infedeltà dei dipendenti, gestione, vendita, promozione di prodotti finanziari o assicurativi.
- s) Restituzione da parte di un ASSICURATO di emolumenti percepiti in modo illegittimo.
- t) Riti alternativi: pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): in ogni caso sono escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO connesse o conseguenti alla chiusura di qualsiasi procedimento penale passato in giudicato.
- u) Sindaco e/o revisore legale dei conti.
- v) Sinistri che possono trovare un'altra fonte assicurativa di indennizzo, diversa dalla presente POLIZZA fatte salve le disposizioni dell'art. 1910 del Codice Civile.
- w) SINISTRI IN SERIE.
- x) Soggetti con controllo di oltre il 25% del capitale dell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE.
- y) Stato di insolvenza/Fallimento/Bancarotta dell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE.
- z) Tipologia di attività e/o ente: attività e/o ente diversi da quanto indicato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO (operante in caso di estensione colpa grave e/o consiglio di disciplina richiamata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).
- aa) Tutte le attività professionali espletate a titolo gratuito.

CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ

Il periodo di RETROATTIVITÀ è quello eventualmente convenuto tra le parti ed indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. In caso di RETROATTIVITÀ illimitata la stessa decorrerà dalla data di costituzione dell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE.

Rimane salvo il termine massimo previsto dalla legge (10 anni) per l'esercizio da parte del TERZO dell'azione di risarcimento del danno.

CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA - PERIODO DI OSSERVAZIONE) OPZIONALE

La presente garanzia è prevista solo per gli ASSICURATI quali persone fisiche che hanno amministrato l'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE e non per l'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE stesso. Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

1) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 5 ANNI) PER MANCATO RINNOVO E MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI ANALOGA COPERTURA (esclusa la colpa grave e/o il consiglio di disciplina)

In caso di mancato rinnovo e mancata sottoscrizione di analoga copertura al termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI valuteranno se attivare tale garanzia in CLAIMS MADE (vedasi definizione). La comunicazione, con invio di idonea documentazione da parte del CONTRAENTE, dovrà pervenire entro e non oltre 60 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.



In caso di attivazione il CONTRAENTE/ASSICURATO dovrà corrispondere un PREMIO in un'unica soluzione pari a:

- 125% del PREMIO annuo della presente POLIZZA per POSTUMA di anni (5) cinque.
- Il MASSIMALE annuo, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, relativo all'ultimo contratto in vigore, rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l'intero periodo di POSTUMA.
- 2) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 2 ANNI) PER <u>SINGOLO ASSICURATO</u> IN CASO DI DECESSO (operante se espressamente richiamata ed acquistata la relativa estensione COLPA GRAVE e/o consiglio di disciplina riportata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, per singolo ASSICURATO).

În caso di decesso dell'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI valuteranno se attivare tale garanzia in CLAIMS MADE (vedasi definizione). La comunicazione del decesso da parte degli eredi dovrà pervenire entro un anno dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Il MASSIMALE annuo, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, relativo al contratto in vigore prima del decesso, rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l'intero periodo di POSTUMA.

3) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 2 – 5 - 10 ANNI) PER <u>SINGOLO ASSICURATO</u> IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITÀ/MANSIONE/INCARICO (operante se espressamente richiamata ed acquistata la relativa estensione COLPA GRAVE e/o consiglio di disciplina riportata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, per singolo ASSICURATO).

In caso di cessazione <u>definitiva</u> dell'attività/mansione/incarico e/o per pensionamento durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE senza assunzione di alcuna nuova carica in altro Ente, per cause diverse dal licenziamento e purché non abbia stipulato con altri assicuratori, in corso di POLIZZA o successivamente alla scadenza, una polizza analoga alla presente gli ASSICURATORI valuteranno se attivare tale garanzia ma solo dietro richiesta dell'ASSICURATO che dovrà inviare idonea documentazione entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. In tal caso l'ASSICURATO dovrà corrispondere un PREMIO pari al:

- 150% dell'ultimo PREMIO pagato nel caso in cui il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO sia pari a 2 anni.
- 200% dell'ultimo PREMIO pagato nel caso in cui il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO sia pari a 5 anni.
- 300% dell'ultimo PREMIO pagato nel caso in cui il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO sia pari a 10 anni.

La presente garanzia opererà in CLAIMS MADE (vedasi definizione).

Il MASSIMALE annuo, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, relativo al contratto in vigore prima della cessazione definitiva dell'attività/mansione/incarico, rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l'intero periodo di POSTUMA.

Nell'ipotesi suindicate è sempre salvo il diritto degli ASSICURATORI, dopo ogni denuncia di sinistro e/o CIRCOSTANZA e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, di recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC o tramite l'INTERMEDIARIO. Il PREMIO pagato rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI.

In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio, stipulate successivamente all'emissione del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA), la POLIZZA cesserà automaticamente alla data di emissione della nuova copertura non per il tramite di Limestreet - L.S. srl.

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Premesso che questa è un'Assicurazione nella formula CLAIMS MADE, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:

- a) L'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE o gli ASSICURATI a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi della presente POLIZZA devono dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 15 giorni di:
- I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a loro presentata;
- II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerli responsabili di un FATTO COLPOSO/ATTO DANNOSO;
- III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE e/o gli ASSICURATI vengano a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
- b) L'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE o gli ASSICURATI devono fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
- c) I legali e periti scelti dall'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE o dagli ASSICURATI per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
- d) L'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE o gli ASSICURATI non devono ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegnano a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
- e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE o degli ASSICURATI. Qualora quest'ultimi rifiutino di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l'ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto.
- f) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, valuteranno se anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Qualora il fiduciario legale degli ASSICURATORI si sia costituito in giudizio per conto dell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE o degli ASSICURATI ed, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l'organo giudicante abbia



respinto le richieste attoree della stessa con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore degli ASSICURATORI, l'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE o gli ASSICURATI si impegnano, sin da ora, a cedere il relativo credito a quest'ultimi che procederanno direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.

Dopo ogni denuncia di sinistro e/o CIRCOSTANZA e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata a/r o comunicazione a mezzo PEC, o tramite l'INTERMEDIARIO. Il PREMIO pagato rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI.

Il ricevimento dei PREMI venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non potrà essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

SURROGAZIONE

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti l'Assicurazione opera per la quota di danno direttamente imputabile all'ASSICURATO in base alla gravità della propria colpa.

Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell'ASSICURATO per tali importi.

L'ASSICURATO dovrà firmare tutti i relativi documenti e farà tutto quanto è necessario per conservare il diritto di surrogazione che consenta agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell'ASSICURATO.

CASI DI VARIAZIONE DEL RISCHIO/ORDINE E/O COLLEGIO PROFESSIONALE

Nel caso di:

- I. Scioglimento/Cessazione dell'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE;
- II. Cessazione definitiva di tutti gli incarichi.

La copertura sarà valida, con esclusione del RINNOVO AUTOMATICO, fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, ma esclusivamente per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO connesse o conseguenti a FATTI COLPOSI/ATTI DANNOSI commessi dagli ASSICURATI antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate salvo in caso di recesso.

Gli ASSICURATORI e/o l'ASSICURATO/CONTRAENTE potranno recedere dalla presente POLIZZA mediante invio di lettera raccomandata a/r o comunicazione a mezzo PEC o tramite l'INTERMEDIARIO, da inviarsi entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, il CONTRAENTE avrà diritto al rimborso del PREMIO pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Se il recesso è esercitato dall'ASSICURATO/CONTRAENTE il PREMIO rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI (salvo diversa pattuizione in deroga).

L'eventuale rimborso sarà corrisposto al CONTRAENTE entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della variazione del rischio.

RECESSO DELLA POLIZZA

Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l'ASSICURATO ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della POLIZZA avvenuto con il pagamento del PREMIO, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Limestreet - L.S. srl Via Mac Mahon, 33 - 20155 Milano (MI) o comunicazione a mezzo PEC a limestreet@pec.it. In tal caso gli ASSICURATORI tratterranno la frazione di PREMIO relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa: il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l'ASSICURATO per indennizzi già effettuati.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE/RINNOVO AUTOMATICO

Non è richiesta comunicazione di disdetta del contratto. L'ASSICURAZIONE cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e non è previsto periodo di mora.

RINNOVO AUTOMATICO subordinato al ricevimento di una dichiarazione assenza sinistri (NCD) che attesti che non siano intervenute modifiche di alcun genere, se non anagrafiche, salvo intervenute variazioni tariffarie.

Diversamente da quanto sopra precisato, in caso di modifiche del rischio, chiusura dell'ultimo esercizio in perdita o in presenza di sinistri e/o CIRCOSTANZE, dovrà essere compilato il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO che servirà per verificare la fattibilità e le condizioni di rinnovo con gli ASSICURATORI.

Il Contraente Limestreet - L.S. srl



ESCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA E TERRORISMO

In deroga a qualsiasi disposizione contraria qui contenuta, la presente polizza non copre le perdite o i danni direttamente o indirettamente causati da, avvenuti attraverso o in conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danno alla proprietà da parte o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

NMA464

ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI

Questa polizza non copre:

- a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
- b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura

Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:

- i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare
- ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari.

NMA1622

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

SEZIONE A

Definizioni/Glossario

Condizioni Generali di Assicurazione:

- 1. Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio
- 2.Contratti con altri assicuratori
- 3.Pagamento del Premio
- 5. Aggravamento del rischio
- 7.Oneri Fiscali
- 9.Rinvio alle norme di legge
- 10.Estensione Territoriale
- 12. Clausola broker (se operante)
- 13. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
- 14. Clausola di esclusione assoluta per Perdite cyber

SEZIONE B

Oggetto dell'Assicurazione - Obbligazione temporale dell'Assicuratore (Claims Made - Retroattività)

Estensioni

Esclusioni

Condizioni relative al periodo di retroattività

Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento

Responsabilità solidale - Surrogazione

Casi di variazione del rischio/Ordine e/o Collegio professionale

Cessazione/recesso della Polizza

Durata dell'assicurazione - Rinnovo automatico

II Contraente



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN FORMA BREVE

Riguardo ai tuoi dati personali

Chi siamo

La società è denominata Lloyd's Insurance Company S.A., identificata nel contratto di assicurazione e/o nel certificato di assicurazione.

Principi fondamentali

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni relative all'assicurato necessarie al fine di fornire allo stesso la copertura assicurativa personale o a proprio beneficio, e per far fronte ai nostri obblighi di legge. Tali informazioni includono dati quali nome, indirizzo e recapiti, e tutti gli altri dati che raccogliamo sull'assicurato in relazione alla copertura assicurativa a beneficio dello stesso. Tali informazioni potrebbero includere dati più sensibili quali informazioni relative allo stato di salute o a eventuali condanne penali dell'assicurato. In alcuni casi sarà necessario il consenso dell'assicurato per il trattamento di alcune categorie di informazioni personali (inclusi dati sensibili quali informazioni relative allo stato di salute o a eventuali condanne penali dell'assicurato). In tali circostanze il consenso sarà richiesto separatamente. L'assicurato non sarà tenuto a fornire il proprio consenso e potrà revocarlo in ogni momento inviando un'e-mail all'indirizzo data.protection@lloyds.com (senza tuttavia pregiudicare la legittimità del trattamento basato sul consenso precedente la revoca). Il mancato consenso o la revoca dello stesso potranno tuttavia impedirci di fornire la copertura assicurativa richiesta o di far valere quella in corso, ovvero di gestire i sinistri denunciati. Le modalità di funzionamento delle assicurazioni implicano che i dati relativi all'assicurato potranno essere condivisi con, e utilizzati da, numerosi terzi nell'ambito del settore assicurativo, ad esempio assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, enti normativi e agenzie preposte all'applicazione della legge, agenzie addette alla prevenzione e all'individuazione di reati e database assicurativi prescritti dalla legge. Ci impegniamo a divulgare le informazioni personali relative all'assicurato esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura richiesta o permessa dalla legge.

Dati forniti dall'assicurato relativi ad altri soggetti

Qualora l'assicurato ci fornisca ovvero fornisca al proprio agente o broker assicurativo dati relativi ad altri soggetti, è necessario che lo stesso fornisca a tali soggetti la presente informativa.

Servono maggiori informazioni?

Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dei dati personali dell'assicurato si rimanda alla nostra informativa completa sulla privacy, consultabile nella sezione Privacy del nostro sito www.lloyds.com/news-and-risk-insight/lloyds-subsidiary-in-brussels ovvero in altri formati su richiesta.

Contattarci e i diritti dell'assicurato

L'assicurato è titolare di diritti in relazione alle informazioni che deteniamo sullo stesso, incluso il diritto di accesso ai propri dati personali. Qualora l'assicurato desideri esercitare tali diritti, discutere sulle nostre modalità di utilizzo dei dati ovvero richiedere una copia della nostra informativa completa sulla privacy, lo invitiamo a contattarci, o in alternativa a contattare l'agente o il broker assicurativo che si è occupato della polizza ai seguenti recapiti:

LIMESTREET – L.S. SRL Via Mac Mahon 33 – 20155 Milano Tel 02.45397056 – Fax 02.42108441

info@limestreet.it - limestreet@pec.it

L'assicurato avrà inoltre il diritto di presentare un reclamo presso l'autorità competente garante della privacy, ma lo invitiamo a contattarci preventivamente.

LBS0046 01/01/2019



MODULO DI PROPOSTA

D&O + PO ORDINI E COLLEGI

Compagnia/e con la/e quale/i intende assicurarsi:

LLOYD'S INSU	IRANCE COMPANY S.A.		TOKIO MARINE HCC	
Sezione A: DATI PROPONENTE				
1) Ragione sociale/forma giuridica	a del Proponente			
Codice Fiscale e/o Partita Iva del Proponente				
Indirizzo legale e/o sede sociale (via, città, CAP, provincia) del Proponente				
Data di costituzione persona giuridica				
Sito Web				
Indirizzo email e/o indirizzo di posta	elettronica certificata			
Attività				
Sezione B: INFORMAZIONI SUL RISC	HIO			
2) Massimale richiesto 250.000,00	0 € □ 500.000,00 € □	1.000.000,00 € □ 1	.500.000,00 € 🔲 altro €	
3) Modalità di rinnovo:		, –		
Automatico (solo per polizze Tacita (solo per polizze Tacita] No ∐] No ∏		
 Tacito (solo per polizze Tokio 4) Estensione territoriale come da c 	,		Canada	
5) Periodo di retroattività: ILLIMITAT		io illielo escluso usa e	Canada	
6) Indicare la fascia corrispondente		>100 <500 🗌	>500 <1500 🗌 >15	500 🗌
7) Esistono, o sono esistiti negli ultim		zione aziendale che p		
prepensionamenti, cassa integrazio	one, licenziamenti?		Si 📙	No L
Se si, fornire dettagli				
8) Indicare l'elenco dei principali fi	nanziatori/associati/partn	ers, se esistenti:		
Sezione C: PRECEDENTI ASSICURATI	VI			
9) L'Assicurato ha mai sottoscritto p		iourata par auasta tip	o di polizzo? Si 🖂	No 🗆
				
Se si, indicare il nome dell'assicurat	ore, i massimali, le iranchi	gie, ii premio iorao, ia	reiroanivila e la data al sco	adenza
10) In caso affermativo indicare do	quanti anni risulta essere	assicurato in modo co	ontinuativo:	
11) Se per il medesimo rischio è giò				:hiesta?
DIL (DIFFERENT II Si prega di allegare copia integrale	N LIMII) L. DIL+I	DIC (DIFFERENT IN LIMIT	fand conditions) \square	
12) Qualche compagnia assicura		rifiutato di concodo	ro o rinunciato a rinnovar	o la coportura
assicurativa per questo tipo di poliz		illiolato ai conceae		No 🗆
Se si, fornire dettagli	· ·			
Sezione D: SINISTRI/CIRCOSTANZE				
13) Si sono mai verificate perdite o e/o dei consiglieri negli ultimi 3 ann		richieste di risarcimen		o professionale No 🗌
14) Indicare se negli ultimi 3 anni o risarcimento di carattere civile o p dei consiglieri.				
15) Siete a conoscenza di qualch	e circostanza che possa	dare origine ad una		
contro l'Ordine o Collegio profession	onale e/o i consiglieri?		Si 🔲	No 🗌
16) Indicare se l'Ordine o Collegi	o professionale, nel corso	o degli ultimi 12 mesi,	· —	_
qualsiasi debito.			Si ∐	No L
In caso di una o più risposte afferm	ative (alle domande 13-1	4-15-16) pregasi com	pilare la scheda presente a	pagina 3.
Sezione E: COLPA GRAVE	o la taballa.			
17) Se richiesta copertura compilar		SETTORE/AREA DI	MASSIMALE PER ASSICU	IRATO E PER
COGNOME E NOME	MANSIONE	COMPETENZA	ANNO	
			€ 250.000 □ € 500.000 □	
			€ 1.500.000 □ € 2.00	
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.00	€ 1.000.000 ∐)0.000 ∏
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.00	€ 1.000.000 □
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.00	€ 1.000.000 □
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.00	€ 1.000.000 □
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.00	€ 1.000.000 □
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.00	€ 1.000.000 🔲



Sezione F: CONSIGLIO DI DISCIPLINA

18) Se richiesta copertura compilare la tabella:

COGNOME E NOME	MANSIONE	SETTORE/AREA DI COMPETENZA	MASSIMALE PER ASSICURATO E PER ANNO
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.000.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.000.000 ☐
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.000.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.000.000 ☐
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.000.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.000.000 ☐
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.000.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.000.000 ☐
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.000.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.000.000 ☐
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.000.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.000.000 ☐
			€ 250.000 ☐ € 500.000 ☐ € 1.000.000 ☐ € 1.500.000 ☐ € 2.000.000 ☐

IMPORTANTE

LIMESTREET SRL si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della auotazione del rischio proposto.

NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO

LIMESTREET SRL si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l'assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verrà considerato come "base" per la stipula della polizza stessa in tal caso il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: CODICE DELLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03) - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E S.M.I.

Vi informiamo che il "trattamento" dei "dati personali" e "sensibili" riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell'espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell'attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto "trattamento" potrà da noi essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i "dati personali" non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a "trasferimento", Vi precisiamo che il "responsabile" del "trattamento" è LIMESTREET SRL con l'ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale "assenso" scritto al "trattamento" dei suddetti dati.

Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:

- Che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
- Di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
- Di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato il SET INFORMATIVO;
- Di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato l'informativa sulla privacy sopra riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall'intermediario.

Dala	Nome e lunzione di chi ilima	ilmbro e ilima	

Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Legge, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all'esistenza della copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale assicurata.

Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma



Da compilare solo in caso di risposta affermativa alle domande della Sezione D (13-14-15-16)

SEZIONE G: RICHIESTE DI RISARCIMENTO NEGLI U	LTIMI 3 ANNI	
DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo danneg attuale sinistro - altre eventuali informazioni/doc	ggiato – data evento – importo richiesto – descri: cumentazione a supporto)	zione accaduto – stato
SEZIONE H: VERTENZE LEGALI NEGLI ULTIMI 3 ANN	II	
DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo danneg attuale sinistro - altre eventuali informazioni/doc		zione accaduto – stato
SEZIONE I: CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO DARE	ORIGINE AD UNA FUTURA RICHIESTA DI RISARCI/	MENTO
DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo danneg attuale circostanza - altre eventuali informazion		zione accaduto – stato
SEZIONE L: INADEMPIENZE ORDINE O COLLEGIO F	PROFESSIONALE	
DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo ente – c informazioni/documentazione a supporto)	data evento – descrizione evento – stato attuale	procedura - altre eventuali
Data	Nome e funzione di chi firma	Timbro e firma